REGOLAMENTO (CEE) N. 3652/89 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1989

recante deroga al regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87 (3),in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89, i dazi applicabili ai prodotti in questione sono limitati a quelli derivanti da accordi di autolimitazione ; che l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3887/87 (5), stabilisce che il prelievo applicabile alle importazioni effettuate in forza di accordi di autolimitazione sia limitato al 10 % ad valorem ; che, con decisione 89/572/CEE (6), il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, un adeguamento dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda per quanto riguarda gli scambi di carni ovine e caprine ; che tale adeguamento prevede l'azzeramento del prelievo nel rispetto della procedura di sorveglianza dei prezzi prevista nell'ambito dell'adeguamento stesso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 19/82, i titoli d'importazione emessi fino al 31 dicembre 1992, in base a certificati di esportazione rilasciati dalla Nuova Zelanda, recano, nella casella 24, una delle seguenti diciture :

— Exacción limitada a cero (aplicación del Reglamento (CEE) nº 3652/89)

— Importafgift begrænset til nul (jf. forordning (EØF) nr. 3652/89)

— Beschränkung der Abschöpfung auf Null (Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3652/89)

— Εισφορά περιοριζόμενη στο μηδέν (εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3652/89)

— Levy limited to zero (application of Regulation (EEC) No 3652/89)

— Prélèvement limité à zéro (application du règlement (CEE) nº 3652/89)

— Prelievo limitato a zero (applicazione del regolamento (CEE) n. 3652/89)

— Heffing beperkt tot nul (toepassing van Verordening (EEG) nr. 3652/89)

— Direito nivelador limitado a zero (aplicação do Regulamento (CEE) nº 3652/89)

La Commissione può tuttavia sospendere tale disposizione, ferma restando la procedura di sorveglianza dei prezzi di cui alla decisione 89/572/CEE.

Articolo 2

A richiesta degli interessati e su presentazione della prova che l'importazione è stata effettuata sulla scorta di un titolo di importazione rilasciato a decorrere dal 1° gennaio 1989, gli Stati membri procedono al rimborso dei prelievi già riscossi conformemente al regolamento (CEE) n. 1430/79 (7).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.
(3) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.
(5) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 39.
(6) GU n. L 318 del 31. 10. 1989, pag. 13.
(7) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione